

REQUISITI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO X

scheda X.1
scheda X.2
scheda X.3
scheda X.4
scheda X.5

REQUISITI SPECIFICI PER TIPI DI ATTIVITÀ

Criteri generali d'uso per tipi di attività
Edilizia residenziale
Parcheggi e autorimesse
Edilizia rurale
Complessi ricettivi complementari

TITOLO XI

scheda XI.1
scheda XI.2

REQUISITI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE

Apertura e coltivazione di cave e torbiere
Sfruttamento delle falde acquifere

TITOLO XII

scheda XII.1
scheda XII.2
scheda XII.4
scheda XII.5
scheda XII.6

SICUREZZA ANTINCENDIO

Emissione di sostanze nocive
Protezione antincendio: reazione e resistenza al fuoco
Limitazione rischi di generazione e propagazione incendio
Evacuazione e soccorso
Sicurezza da fulmini

TITOLO XIII

scheda XIII.1
scheda XIII.2
scheda XIII.3
scheda XIII.4
scheda XIII.5
scheda XIII.6
scheda XIII.7
scheda XIII.8

IGIENE, SALUTE, AMBIENTE, STABILITÀ

Controllo all'emissione di sostanze nocive
Controllo della purezza dell'aria
Controllo delle temperature superficiali e dell'elettricità statica
Sicurezza da elementi contaminanti
Tenuta all'acqua, impermeabilizzazione delle murature
Smaltimento delle acque meteoriche
Cautele igienico-sanitarie ed ambientali
Sicurezza alla stabilità delle strutture

TITOLO XIV

scheda XIV.1
scheda XIV.2
scheda XIV.3
scheda XIV.4
scheda XIV.5

BENESSERE E RISPARMIO ENERGETICO

Controllo dell'inerzia termica, degli apporti di calore e tenuta all'aria
Controllo delle caratteristiche igrotermiche
Controllo delle temperature superficiali
Controllo dell'illuminazione naturale ed oscurabilità
Controllo della pressione e riverberazione sonora

TITOLO XV

scheda XV.1
scheda XV.2

FRUIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DI SPAZI

Requisiti illuminotecnici: illuminazione artificiale
Fruiibilità visiva di componenti qualitative dell'ambiente esterno

REQUISITI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO X REQUISITI SPECIFICI PER TIPI DI ATTIVITA'

scheda X.1	Edilizia residenziale
scheda X.2	Parcheggi e autorimesse
scheda X.3	Edilizia rurale
scheda X.4	Complessi ricettivi complementari

Le norme contenute nella presente scheda valgono per gli intervenuti nuovi e di ristrutturazione nel settore dell'edilizia residenziale, ad esclusione di quelli per cui non è richiesta concessione od autorizzazione edilizia, e delle abitazioni di supporto temporaneo ad attività lavorative, baracche di cantiere e simili, o carattere transitorio, ricoveri e rifugi montani; o provvisorio per vacanze, bungalow e tende.

Abitabilità dei locali ed edifici residenziali

Un organismo edilizio è riconosciuto abitabile quando ne si constati la rispondenza a leggi e norme; si accerti l'idoneità tecnica dei materiali; si verifichi il raggiungimento di valori minimi di prestazione (requisiti fisico-tecnici e igienico-ambientali) per le diverse parti.

Locali interrati e seminterrati È vietata l'utilizzazione dei locali interrati a fini residenziali. L'uso di locali seminterrati a fini abitativi è consentita solo qualora l'altezza non risulti inferiore a m.2,70, di cui almeno 1,60 fuori terra e siano rispettati tutti i requisiti specifici relativi agli alloggi di cui agli articoli seguenti. L'uso dei locali seminterrati può essere consentito per locali pubblici, forni per commestibili, servizi, uffici, laboratori, negozi, ecc. a condizione che:

- il piano di calpestio risulti al di sopra del livello massimo della falda acquifera
- sia possibile il collegamento per lo scarico delle acque
- l'altezza non sia inferiore a m.3 di cui almeno m.2 fuori terra
- siano adottati idonei provvedimenti atti a garantire la protezione dall'umidità
- siano rispettati i requisiti di illuminazione, ventilazione e sicurezza validi per la

particolare destinazione d'uso del locale

Sottotetti I locali sottotetto possono essere abitati se rispondenti ai requisiti igienico-ambientali validi per gli alloggi, esposti negli articoli seguenti. Non possono essere destinati ad abitazione se hanno altezza media inferiore a m.2,70, o illuminati mediante lucernari con dimensione inferiore o = 0,4 mq ciascuno e con un rapporto tra superficie vetrata e superficie totale del pavimento inferiore a 1/5. In questo caso la superficie, per la sola porzione con h maggiore o = m.1,80, entra nel calcolo della superficie non residenziale, ai fini della determinazione degli oneri. I vani sottotetto, aventi altezza media superiore a m. 2,70 e/o superficie vetrata in rapporto maggiore di 1/50 rispetto alla superficie del pavimento anche se non destinati ad abitazione, saranno computati nella superficie utile abitabile ai fini della determinazione degli oneri.

Soppalchi È ammessa la realizzazione di soppalchi in locali abitabili, purchè:

- il locale abbia altezza minima di m 4,50 e la parte a tutta altezza deve avere un volume di almeno 40 mc
- il soppalco non copra più del 40% del locale con un'altezza minima di m 2,20 sia al di sotto che al di sopra del soppalco stesso
- siano rispettati i requisiti igienico-ambientali

Dimensionamento

Il dimensionamento degli alloggi deve essere effettuato secondo le norme nazionali e regionali, gli strumenti urbanistici vigenti e delle presenti norme.

Qualora un vano presenti altezza variabile è consentita in alcune porzioni di esso un'altezza inferiore alla minima, a condizione che la cubatura del vano stesso risulti non minore di quella che si avrebbe con l'altezza costante coincidente con l'altezza minima; e che non abbia a ridursi in alcun modo il livello di soddisfacimento dei diversi requisiti (di fruibilità ed igienico-ambientali) del vano considerato e dell'alloggio nel suo complesso.

Non saranno considerate praticabili né computabili ai fini del calcolo della superficie utile le superfici che presentino altezza inferiore a m.1,80. Superficie abitabile minima di mq 14 per ciascuno dei primi 4 abitanti e di mq 10 per ognuno dei successivi. Alloggi

monostanza, superficie abitabile minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 se per 1 persona e non inferiore a mq 38 per 2 persone. Le stanze da letto debbono avere superficie minima di mq 9 se per 1 persona, di mq 14 se per 2 persone.

Nel caso di interventi di restauro e risanamento di edifici vincolati, constatata l'impossibilità di rispettare i minimi dimensionali imposti, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può concedere deroga alla presente norma, purché gli interventi previsti portino comunque ad un miglioramento delle condizioni di abitabilità ed utilizzabilità dei locali e siano rispettati i requisiti igienico-ambientali e di benessere di cui ai capitoli seguenti.

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Parcheggi e autorimesse**Parcheggi**

Nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza ad uso abitazioni nelle zone residenziali, ai sensi dell'art.2 Legge 24.03.89 n.122 devono essere previsti nell' ambito del lotto parcheggi coperti o scoperti in misura non inferiore a 1 mq/10 mc di costruzione fuori terra. La quantità eccedente rispetto a dette superfici rientra nel computo delle superfici utili nette ammesse. Le aree per parcheggi rientrano nella superficie fondiaria di pertinenza della specifica costruzione; rientrano invece nella superficie territoriale le aree da destinare a parcheggio, di cui al D.M. 1444/ 68. Le superfici destinate a verde vengono computate, al fine di incentivare l'uso del verde e delle alberature, nella superficie complessiva del parcheggio, purché tale superficie abbia funzione di separazione ed ombreggiatura delle zone di sosta.

Nelle zone di sosta veicolare deve essere assicurata una facilità di parcheggio in relazione alle scelte di organizzazione urbanistica previste.

La superficie necessaria per un posto auto è fissata in mq.20 comprensivi di una quota parte relativa al necessario spazio di accesso. Le zone di pura sosta devono avere una profondità non inferiore a m.5

Le autorimesse di tipo collettivo sono soggette alle norme di sicurezza statali e regionali vigenti ed al presente regolamento.

Le autorimesse singole costituiscono un elemento spaziale accessorio dell'alloggio fruibile dagli utenti dell'alloggio stesso; il loro dimensionamento deve tenere conto dei minimi funzionali, particolarmente per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico. L'apertura di accesso deve essere tale da consentire le manovre di ingresso e uscita dell'autovettura; deve avere quindi una larghezza di almeno m.2,10. L'altezza interna dell'autorimessa non deve essere inferiore a m.2,40.

Il pavimento deve essere conformato in modo tale da consentire il deflusso delle acque verso un pozzetto sifonato con caditoia di collegamento alla rete di smaltimento delle acque bianche. La superficie delle autorimesse rientra nel calcolo delle superfici utili nei limiti previsti dal presente regolamento.

ALLEGATI**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

L. 122/ 89 , D.M. 1444/ 68

Per i fabbricati rurali vengono individuate classi di requisiti specifici in relazione all'uso che di questi viene fatto

uso abitativo

Costituiscono unità abitative rurali o coloniche, le costruzioni generalmente isolate ed ubicate nell'unità podereale, destinate alla residenza degli addetti agricoli e provviste dei necessari servizi ad esse inerenti. Esse sono soggette alla rispondenza a tutti i requisiti fisico-tecnici ed igienico-ambientali relativi alle costruzioni per civili abitazioni, contenuti nel presente regolamento ed, inoltre, devono essere provviste degli stessi impianti considerati indispensabili per l'edilizia residenziale urbana.

Le nuove residenze rurali devono essere separate dai fabbricati destinati a servizio aziendale e, per quanto possibile, sorgere in luogo salubre e al riparo dai venti freddi. Nella progettazione delle residenze rurali è opportuno tener presente le seguenti indicazioni, relative al rapporto intercorrente tra tipologia edilizia e modello di conduzione aziendale:

- nel caso di conduzione di piccoli fondi è preferibile prevedere costruzioni isolate, mentre nel caso di aziende con salariati fissi, operai e maestranze residenti permanentemente, è preferibile prevedere costruzioni di tipo abbinato o a schiera
- nel caso di salariati assunti periodicamente per l'esecuzione di lavori stagionali, le abitazioni collettive devono rispondere alle norme di regolamento per l'igiene e il lavoro nonché alla legge sanitaria. Nelle abitazioni collettive deve essere previsto un refettorio, una cucina, un dormitorio e servizi igienici adeguati al numero di persone fruente l'alloggio.

servizio alle aziende

Sono fabbricati di servizio alle aziende: i fienili, i depositi per prodotti agricoli, magazzini per mangimi, sementi, antiparassitari, fertilizzanti, ricovero macchine ed attrezzi. Nella progettazione è opportuno tener presente:

- i fienili devono essere costruiti sufficientemente distanti dagli altri fabbricati per circoscrivere eventuali pericoli d'incendio.
- nei magazzini per ortofruttili di tipo aziendale devono essere previsti due distinti reparti: 1. locali di lavorazione 2. locali di conservazione.

In questi ultimi si dovrà prevedere il pavimento rialzato di almeno 90 cm sul piano di campagna per agevolare le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporti, nonché un'ampia superficie vetrata (1/5 - 1/10 della superficie del locale, a seconda che prevalgono lavori invernali o estivi) per assicurare una illuminazione naturale uniforme.

Devono essere inoltre provvisti di locali per l'immagazzinamento temporaneo dei prodotti e locali per il lavaggio, la cernita e l'incassamento. I locali di conservazione devono essere dotati di apposite celle frigorifere per assicurare il mantenimento dei prodotti ad una temperatura compresa tra 0 e 8 °C.

allevamento di animali domestici per auto consumo

Le costruzioni adibite all'allevamento di animali domestici, quali pollai, conigliaie, porcili, ecc. devono essere realizzate in struttura muraria. I porcili devono distare almeno 10 m. dalle residenze e dalle strade ed essere sufficientemente aerate mediante idonee aperture. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare le opere di pulizia. I pollai e le conigliere devono essere possibilmente distaccati dalle residenze e, comunque, non possono essere in diretta comunicazione con le stesse.

allevamenti zootecnici aziendali

Per allevamento zootecnico aziendale si intende quello nel quale il carico di bestiame medio annuo complessivo non supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.), ed in cui almeno il 40% delle unità foraggiere (U.F.) consumate nell'anno per l'alimentazione del bestiame può essere prodotto in azienda su terreni in proprietà, affitto o altro titolo legale di godimento. In particolare, per gli allevamenti suinicoli e per gli allevamenti di zootecnia minore (ad esempio avicunicoli ie destinate all'allevamento zootecnico aziendale e/o interaziendale (stalle, scuderie, porcili, ovili, capannoni per zootecnia minore) deve essere realizzata con tecniche costruttive tali da consentire soluzioni distributive interne razionali e conformi alla specializzazione dei diversi allevamenti.

In particolare devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici piu idonei alla difesa contro l'umidità ed atti ad impedire la dispersione nel terreno circostante dei liquami e del materiale di rifiuto. Il dimensionamento dei ricoveri deve essere fatto in funzione del sistema di allevamento, del ciclo di produzione e del numero di capi allevati differenziati in capi grossi e capi piccoli.

Le nuove costruzioni devono essere indipendenti dalle residenze rurali; nel caso di interventi su fabbricati destinati alla produzione zootecnica esistenti ed ubicati in aderenza alla abitazione rurale, occorre provvedere a separare tali fabbricati dalla abitazione, ne avere aperture a distanza minore m.3 in linea orizzontale da eventuali finestre dell'abitazione che si aprono sulla stessa facciata.

Le pavimentazioni, le mangiatoie e le cunette di scolo devono essere realizzate in materiale impermeabile. L'orientamento dei ricoveri, per le zone a clima prevalentemente rigido, deve essere di norma quello nord-sud per permettere il massimo soleggiamento. È buona norma dotare i ricoveri di adeguate finestrate e delle necessarie coibentazioni per consentire di raggiungere condizioni ambientali vicine a quelle ottimali caratteristiche delle specie animali allevate. Nel caso in cui tali allevamenti zootecnici aziendali siano destinati alla produzione del latte alimentare e/o da trasformazione, le stalle per vacche da latte ed i ricoveri ovini-caprini per l'allevamento da latte devono essere dotati di idonei locali attigui destinati alla filtrazione, refrigerazione ed eventuale vendita del latte, nonché al deposito e alla lavatura dei recipienti con acqua potabile. In particolare nei ricoveri per allevamenti di tipo misto (latte e carne) il reparto da latte deve essere separato da quello da carne mediante tramezzo murato fino al soffitto, permettendo tuttavia il collegamento tra i due reparti. Per i ricoveri provvisti di sala mungitura e locali annessi si deve prevedere che il pavimento e le pareti, almeno fino all'altezza di 2 m, siano perfettamente lavabili, che le poste e le corsie non siano sdruciolevoli anche in presenza di acqua, che ciascuna posta sia dotata di pozzetto per la raccolta delle deiezioni e di relativa fognatura; che la fossa del mungitore disponga di una condotta per l'allontanamento delle acque di lavaggio; che il locale sia ben ventilato e che presenti un grado di coibenza termica tale da non provocare condensazioni. Si deve prevedere il rivestimento con materiali resistenti all'azione degli acidi, sia nella sala di mungitura sia nella sala del latte.

allevamenti zootecnici industriali

Per allevamento zootecnico industriale (o intensivo) si intende l'allevamento nel quale il carico di bestiame medio annuo complessivo supera i 40 q.li di peso vivo per ettaro di superficie e che non raggiunge il grado di autoapprovvigionamento fissato per gli allevamenti zootecnici aziendali e/o interaziendali. Gli allevamenti zootecnici industriali sono compresi nell'elenco delle attività insalubri di prima classe di cui al D.M. 23.12.76 e pertanto sono assoggettabili alla disciplina prevista dal Titolo III, Capo III (delle lavorazioni insalubri) del T.U.LL.SS.R.D. 27.07.1934 n.1265 e dal Titolo III Capo XI (dell'Igiene del suolo e dell'abitato) del Regolamento Generale Sanitario, approvato con R.D. 03.02.1901 n.45.

Le caratteristiche strutturali e d'esercizio delle costruzioni per allevamenti industriali con annessi fabbricati di servizio ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività agro-zoindustriale sono approvate dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario comunale per le loro rispettive competenze.

Il Sindaco ha il potere di dettare precise prescrizioni per il loro corretto ed igienico esercizio, onde evitare molestia e danno da esalazioni maleodoranti, rumori, moltiplicazioni di animali nocivi ed a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi di antropozoonosi e di epizoozie. Per la prevenzione dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e profonde, vigono in materia le norme delle Leggi 319/76 e 690/76. Resta comunque fissata l'impossibilità di fare ricorso alla festirrigazione per lo spandimento, senza pre-trattamenti depurativi, dei liquami. Sono assoggettati alla stessa disciplina i macelli, le costruzioni adibite alla lavorazione e deposito di pelli, ossa, penne di residui animali.

Fabbricati specializzati

Per fabbricati specializzati si intendono quelle strutture tecniche e tecnologiche al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle aziende (ma non ad esclusivo servizio di una azienda singola od associata) destinati ad attività di lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli. Tali fabbricati comprendono: cantine, caseifici, oleifici, magazzini per derrate alimentari, magazzini frigoriferi, rimesse macchine agricole, ecc. Questi fabbricati specializzati, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche igienicosanitarie stabilite dal regolamento d'igiene per i locali di produzione e deposito di sostanze alimentari, devono disporre di locali ed impianti conformi all'attività esercitata

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L. 122/ 89 , D.M. 1444/ 68, D.M. 23.12.76, T.U.LL.SS.R.D .1 265/34, L. 319/76 e 690/76

Complessi ricettivi complementari

L'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, villaggi turistici e/o simili, è subordinata a Concessione con atto d'obbligo di cui al precedente Titolo II.

La concessione con atto d'obbligo per l'allestimento dei complessi ricettivi complementari di cui al comma precedente può essere rilasciata dal Sindaco soltanto nelle aree destinate, dallo strumento urbanistico vigente, a tale scopo, nel rispetto delle norme in esso espressamente previste, ferma restando la necessità dell'acquisizione da parte del titolare o gestore delle altre autorizzazioni richieste per l'apertura e l'esercizio dei singoli complessi.

Si intende per attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. In particolare sono aziende ricettive complementari gli esercizi pubblici, a gestione unitaria, che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti, sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. Le aziende ricettive complementari possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive complementari i villaggi turistici e i campeggi:

a. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi (tende, roulotte, ecc.) purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

b. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulotte installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purché in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Requisiti specifici**Dimensionamento**

Il dimensionamento dei complessi ricettivi complementari deve essere proporzionato per accogliere un numero massimo di presenze contemporanee non superiore a 1.200 unità.

La superficie effettiva utilizzabile per l'installazione delle unità mobili (tende, roulotte, ecc.) ovvero dei manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri ('case mobili', bungalow, ecc.), non deve superare 1/3 della superficie totale del complesso. Della rimanente superficie, almeno la metà deve restare allo stato naturale, salvo eventuale piantumazione o rimboschimento. Sulla restante superficie devono essere previsti i servizi e le attrezzature comuni relativi al complesso. La cubatura realizzabile per detti servizi e attrezzature non può superare il valore di 0,05 mc/mq della superficie dell'intero complesso; l'altezza massima non può superare i m 4,50.

Per le costruzioni fisse valgono tutte le disposizioni del presente Regolamento edilizio per i fabbricati in genere.

Aree libere, a verde, piazzole

È vietato, all'interno dell'area del complesso, procedere all'abbattimento di qualsiasi albero d'alto fusto e alla rimozione di eventuale sottobosco e macchie per più del 50%.

È consentita la parziale livellazione del terreno, purché essa sia eseguita in modo da formare scarpate verdi ovvero con eventuale costruzione di manufatti di sostegno, in materiale naturale (legno, pietra, ecc) di altezza non superiore a m 1,50. Gli eventuali

differenti livelli delle varie zone del complesso devono essere collegati anche mediante rampe pedonali.

È prescritto l'impianto di nuove alberature d'alto fusto, di essenza locale, per la formazione di zone verdi a parco, attrezzate o no, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq, qualora non esistano in loco. Almeno il 10% della superficie, per l'installazione delle unità mobili o dei manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri, deve essere dotato di alberi o attrezzature atte alla creazione di zone d'ombra, mediante uso di stuoie o incannucciate, con esclusione di materiali plastici, lamiera metallica, lastre in eternit, o similari.

L'area del complesso deve essere di norma munita di recinzione costituita essenzialmente con siepi, reti metalliche, ecc. con esclusione di muratura di altezza superiore a m. 0,50.

Le piazzole per i manufatti semipermanenti realizzati in materiali leggeri ('case mobili', bungalow, ecc.) non possono avere superficie inferiore a mq 120. Su ogni piazzola non può essere installata più di una unità mobile ovvero più di un manufatto semipermanente realizzato in materiali leggeri, con una densità media di 4 persone. È consentita la suddivisione di una piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di tre persone ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.

Parcheggi e strade interne

In prossimità del locale di ricezioni deve essere prevista un'area di sosta con un numero di posti auto pari ad almeno il 5% del numero delle piazzole.

All'interno del complesso ricettivo devono essere predisposte una o più aree, appositamente segnalate, per il parcheggio devono essere ubicate in modo da non eliminare alberi d'alto fusto. Tali parcheggi devono essere dimensionati nelle quantità minime di un posto auto per ogni piazzola prevista nel campeggio. Le aree adibite a parcheggio e la viabilità interna devono essere costipate e indurite superficialmente a prova di acqua e di polvere.

Servizi e attrezzature comuni

Per servizi e attrezzature comuni si intendono, bar, ristoranti, spaccio, attrezzature sportive (piscine, tennis, bocce, ecc.), attrezzature ricreativo (giochi bimbi, locali e spazi per l'incontro, televisione, ecc.), pronto soccorso, servizi igienici, impianto telefonico d'uso comune, servizio accettazione e custodia, ecc.

I servizi igienico-sanitari di uso comune, con suddivisione per sesso, devono essere dimensionati nella quantità minima di:

- 1 WC ogni 20 persone o frazione di 20
- 1 lavabo ogni 20 persone o frazione di 20
- 1 box-doccia ogni 25 persone o frazione di 25
- docce all'aperto nella misura minima di una ogni 40 persone

I manufatti destinati a contenere i suddetti servizi devono essere realizzati con materiali e sistemi costruttivi idonei, limitando le murature, al minimo. Le attrezzature di uso comune devono essere realizzate, preferibilmente, con materiali semplici (pietra, legno c.a. in vista, ecc.) e ben inserite nell'ambiente. Per le coperture è vietato l'uso dei materiali plastici, lamiere metalliche e similari.

Attrezzature tecnologiche

Devono essere installate, in modo da non disturbare la continuità naturale dell'ambiente, le attrezzature di seguito elencate:

a. Impianto idrico

L'approvvigionamento idrico deve garantire almeno 70 l. di acqua / g. / persona e deve dotato di serbatoi che garantiscano una autonomia di almeno 24 ore. Se il complesso ospita più di 300 persone tale quantità va aumentata di l. 10 / persona per ogni ulteriore 300 unità o frazione di 300.

L'approvvigionamento idrico deve essere di acqua potabile per una quantità minima di 60 l/persona. La distribuzione di acqua non potabile all'interno del complesso è consentita per i soli seNizi igienico-sanitari con chiare ed evidenti indicazioni.

b. Rete fognante per acque luride, nere e meteoriche

Deve essere realizzata secondo le vigenti norme e quanto contenuto nel presente R.E. e deve essere allacciata alla fognatura comunale ovvero provvista di proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque dimensionato per la capienza massima del complesso.

c. Raccolta dei rifiuti

In ogni complesso ricettivo devono essere assicurati efficienti accorgimenti di riparo e chiusura dei punti di raccolta dei rifiuti. Per lo scarico delle immondizie deve essere predisposto, al minimo, un recipiente chiuso, inodore, di almeno 100 litri di capacità ogni piazzole o frazione di -.1 recipienti devono essere disposti all'ombra, e devono essere periodicamente svuotati, lavati, disinfettati, disinfestati.

d. Impianto elettrico e di illuminazione

Devono essere realizzati con cavi interamente isolati e con sistemi di sicurezza corrispondenti alle norme CEI, intubati e interrati nelle aree esterne alle piazzole. L'impianto di illuminazione deve prendere punti-luce ad una distanza massima di 50 m l'uno dall'altro e disposti in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità, veicolare e pedonale, nonché dei sezizi ed attrezzature comuni. Il complesso ricettivo deve altresì essere dotato di impianto di illuminazione autonomo capace di garantire in qualunque momento una sufficiente illuminazione delle parti comuni per almeno 10 ore consecutive.

e. Impianto antincendio

Deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti e in modo da potere essere alimentato da ambedue i sistemi di fornitura dell'acqua (potabile e non potabile) per almeno 4 idranti. In alternativa pu~ essere previsto un impianto autonomo con pompe sufficienti a garantire l'erogazione dei suddetti idranti. In ogni complesso deve esserci almeno un estintore antincendio, in provato stato di funzionamento, ogni 100 persone; gli estintori devono essere ubicati in modo da non distare più di m 50 dalla piazzola più lontana. Inoltre è opportuno che i complessi ricettivi complementari siano dotati di impianto per l'utilizzazione di energia alternativa (solare, eolica ecc.) in particolare per la fornitura di acqua calda.

Localizzazione

È vietato l'allestimento dei complessi ricettivi complementari:

- lungo le autostrade, le strade statali, provinciali e comunali e locali, ai sensi del DM 01.04.1968, per distanze ivi stabilite maggiorate di m 20.00
- in un raggio di m 200 dalle opere vincolate ai sensi della legge 1086/39 relativa alla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e dai cimiteri
- in un raggio di m 300 dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi pubblici di acqua potabile
- ad una distanza inferiore a m 50 dall'argine di fiumi o corsi d'acqua perenni e dalla battigia delle coste marine e lacuali.

Procedura

1. Richiesta

La domanda per l'allestimento di aree per villaggi turistici e campeggi deve esplicitamente contenere:

- a. l'impegno di osservare le norme dello strumento urbanistico e del presente Regolamento e le disposizioni legislative e regolamentari per le singole categorie di complessi emanate dalle autorità competenti per territorio, nazionale e regionale
- b. l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente e la designazione dell'eventuale gestore dell'esercizio
- c. le date di apertura e chiusura annuale del complesso
- d. l'impegno di comunicare al Comune il nominativo della persona residente nel Comune o ivi domiciliata responsabile del complesso nei periodi di chiusura, almeno quindici giorni prima della chiusura della stessa.

A corredo della domanda vanno allegati i seguenti elaborati in sei copie:

- a. corografia 1/5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente
- b. estratto autentico di mappa - rilasciato in data non anteriore a 6 mesi - con tutte le indicazioni atte alla individuazione della località
- c. planimetria, con curve di livello, delle località relative allo stato di fatto in scala 1/500 con l'indicazione delle alberature d'alto fusto, delle zone di macchia o sottobosco, delle colture, degli edifici e di ogni altro manufatto, e della larghezza delle strade esistenti, nonché i nomi dei proprietari confinanti
- d. planimetria, come al precedente punto c. con l'indicazione delle aree con le varie destinazioni d'uso delle piazzole relative alle unità mobili o semipermanenti, e di tutte le opere da realizzare di qualsiasi tipo e consistenza
- e. planimetria, come al precedente punto d., con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria (rete fognante e sistema di depurazione, rete idrica, rete elettrica, ecc)
- f. prospetti e piante degli edifici per attrezzature e servizi comuni redatti secondo le prescrizioni del presente Regolamento
- g. dettagli esecutivi dei vari tipi dei servizi igienici e sanitari, dei sistemi di scarico, evacuazione, depurazione, ecc.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, ulteriori disegni, fotografie e plastici ritenuti necessari per l'esame delle opere. La domanda deve essere corredata da una relazione che specifichi natura giuridica del diritto di uso del suolo per cui si chiede la concessione, modo di alimentazione e fabbisogno giornaliero dell'acqua potabile, tipo e numero delle installazioni sanitarie, modo di evacuazione delle acque luride, modo di rimozione e di distribuzione quotidiana delle immondizie, modo di illuminazione, numero massimo di campeggiatori, descrizione dei tipi di tende, cabine bungalow o "case mobili" ecc. previsti nel complesso ricettivo, la descrizione dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati e delle opere, le disposizioni previste per la manutenzione e la conservazione del patrimonio vegetale e per la pulizia del complesso ricettivo, tipo di recinzione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in merito al progetto, il parere delle competenti autorità igienico-sanitarie, forestali ecc., anche quando ciò non sia espressamente richiesto dalle disposizioni vigenti.

Complessi ricettivi complementari preesistenti

Per i complessi ricettivi complementari (villaggi turistici e campeggi) esistenti all'entrata in vigore dal presente regolamento e ricadenti in zone destinate dal P.R.G. alla realizzazione di tali attrezzature, il titolare, al fine di proseguire l'attività, deve provvedere entro 3 mesi a regolarizzare la sua posizione mediante richiesta di concessione con atto d'obbligo adeguandosi alle norme del presente capitolo.

NORME PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO XI **REQUISITI PER LO** **SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE**

scheda XI.1
scheda XI.2

Apertura e coltivazione di cave e torbiere
Sfruttamento delle falde acquifere

Apertura e coltivazione di cave e torbiere

L'attività di trasformazione urbanistica consistente nella esecuzione di opere per l'apertura e la coltivazione di cave di proprietà privata o di Enti pubblici è subordinata ad autorizzazione, mentre la coltivazione di quelle appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione. L'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione dei giacimenti e tengono luogo di ogni altro atto previsto da specifiche normative. Quando sui fondi insistono giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e sui quali si esercitano diritti di terzi, i possessori dei fondi o i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. La durata della concessione non può superare i 12 anni. Per il rinnovo il concessionario dovrà produrre istanza alla Giunta regionale almeno un anno prima della scadenza della precedente concessione.

L'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione della cava o torbiera è rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, su parere vincolante della Commissione Tecnico-consulativa, sentito il Comune e la Soprintendenza per i Beni Archeologici e quella per i beni Ambientali e Architettonici. L'autorizzazione non può superare la validità di 20 anni.

Procedimento

1. La domanda di autorizzazione e la documentazione allegata, va presentata alla Giunta regionale ed in copia al Comune ed alle altre Amministrazioni locali competenti. Contestualmente il richiedente dà avviso, alle competenti Soprintendenze ai Beni Archeologici e a quella alle Antichità e ai Monumenti. Per aree ricadenti su terreni assoggettati a vincolo idrogeologico, è necessario il nullaosta dell'Amministrazione locale competente.

Alla domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura e coltivazione di cave (vedi allegato VII.1.1) deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. generalità, codice fiscale e domicilio, se trattasi di persona fisica; sede, codice fiscale e generalità del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica
- b. titolo giuridico su cui si fonda il godimento del giacimento
- c. ubicazione e l'indicazione della superficie oggetto della domanda
- d. l'indicazione del minerale oggetto della coltivazione
- e. periodo di tempo per il quale viene richiesta la concessione

2. La Giunta regionale entro 90 giorni dal completamento dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentita la Commissione tecnico-consulativa, le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento e di tutto quanto necessario per il recupero ambientale. L'autorizzazione viene quindi comunicata alle Amministrazioni locali competenti.

3. L'autorizzazione decade:

- per decorrenza del periodo di validità previsto all'atto del rilascio
- per rinuncia
- per trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione
- per mancata osservanza delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, previa diffida ad adempierle nel termine non inferiore a 90 gg e non superiore a 120
- per mancato inizio dell'attività estrattiva entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione
- per sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a 6 mesi
- per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate

Revoca

La revoca della autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere da parte della Giunta regionale, è possibile nel caso di sopraggiunta alterazione della situazione geologica, tale da non permettere la prosecuzione dell'attività estrattiva in quanto pericolosa per il possibile dissesto idrogeologico o per la sicurezza del personale impiegato e di opere pubbliche e private.

Recupero ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione o della concessione di coltivazione di cave e torbiere è obbligato alla sistemazione e recupero delle aree. Qualora ciò non avvenga nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o di concessione, la Giunta regionale, previa diffida, ne ordina l'esecuzione per la dichiarazione di decadenza. In caso di mancato pagamento da parte del contravventore, sarà utilizzato il deposito cauzionale previsto dall'art. 6 Legge regionale 54/85.

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 54/1985

Sfruttamento della falda acquifera

La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, è soggetta ad autorizzazioni da parte del Sindaco, subordinatamente all'ottenimento di eventuali autorizzazioni o nullatenenza di altri organi statali e regionali. La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, è soggetta a concessione con atto d'obbligo.

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal Comune e a spese del richiedente.

L'autorizzazione per l'apertura dei pozzi ad uso domestico ed agricolo può essere condizionata ad uno studio idrogeologico, eseguito da un tecnico incaricato dal Comune a spese del richiedente.

L'autorizzazione non può comunque essere concessa nelle zone servite dall'acquedotto comunale nonché entro un raggio di 300 metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile pubblici.

Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la massima quantità d'acqua estraibile, i modi ed i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende procedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature o strumenti di prova, ferma restando l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti al riguardo.

Il rilascio dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato all'assunzione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

1. permettere l'attingimento di acque dal pozzo per l'estinzione di incendi, senza pretendere alcun compenso;
2. consentire il prelievo dell'acqua da parte del Comune per le esigenze della popolazione, qualora dovesse essere disposta, per qualsiasi causa, la chiusura dell'acquedotto comunale o dovesse verificarsi una diminuzione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non superiore ad un decimo del canone vigente per le utenze domestiche rapportate del pari a metro cubo.

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata a giudizio insindacabile del Sindaco, sentito il Tecnico e l'Ufficiale sanitario comunali, qualora si manifestino effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico del territorio e quando il pozzo sia causa di diminuzione del flusso dell'acquedotto comunale e delle fontane o sorgenti soggette a pubblico uso oppure risulti inquinato, nonché nei casi in cui sia possibile assicurare il rifornimento idrico mediante allacciamento all'acquedotto comunale oppure con appositi acquedotti rurali o industriali realizzati anche da consorzi tra gli utenti, dei quali il Consiglio comunale ha facoltà di disporre la istituzione qualora ritenuti indispensabili per evitare una eccessiva proliferazione di pozzi nella medesima zona senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento.

È vietato, senza autorizzazione del Comune, utilizzare l'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi o canali pubblici, nonché deviare impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

ALLEGATI

NORME PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO XII REQUISITI TECNICI PER LE OPERE EDILIZIE SICUREZZA ANTINCENDIO

- scheda XII.1 Emissione di sostanze nocive
- scheda XII.2 Protezione antincendio: reazione e resistenza al fuoco
- scheda XII.4 Limitazione rischi di generazione e propagazione incendio
- scheda XII.5 Evacuazione e soccorso
- scheda XII.6 Sicurezza da fulmini

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

Attitudine delle finiture superficiali interne dell'edificio o di parte di esso e degli oggetti in esso contenuti a non determinare in fase di combustione lo sviluppo di gas e fumi nocivi agli utenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Valido per qualsiasi destinazione d'uso dell'edificio

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- Chiusure
- partizioni interne
- attrezzature interne
- impianti

ALLEGATI**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

L. 54/1985

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE**Reazione**

Attitudine degli elementi tecnici componenti l'edificio o parte di esso a non essere causa aggravante il rischio di sviluppo d'incendio. Tale prestazione si consegue con il controllo dei materiali costituenti l'elemento tecnico, il suo rivestimento superficiale, lo strato di posa, in relazione alla loro infiammabilità

Resistenza

Attitudine degli elementi componenti l'edificio o parte di esso a conservare le prestazioni utili per garantire l'incolumità degli utenti per un tempo dato, limitando la propagazione del fuoco fra ambienti diversi senza subire degni o deformazioni incompatibili con la funzione di compartimentazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**Reazione**

- Chiusure
- partizioni interne
- partizioni esterne
- impianti

Resistenza

- Chiusure
- partizioni interne
- strutture portanti

ALLEGATI**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

L. 54/1985

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

L'edificio o parte di esso deve possedere finiture superficiali e contenere oggetti con caratteristiche tali da non favorire ed alimentare un possibile incendio. Dovranno inoltre essere previsti accorgimenti tipologici e tecnologici tali da assicurare la non propagazione dell'incendio fra parti diverse dell'edificio.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- Strutture portanti
- Chiusure
- partizioni interne
- partizioni esterne
- impianti
- attrezzatura interna

ALLEGATI

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

Il complesso edilizio insediativo deve essere dotato di un sistema organizzato di vie di fuga per lo sfollamento rapido ed ordinato al fine di ridurre l'evacuazione da panico. Devono essere rispettati: i tempi di evacuazione ammissibili, le dimensioni delle vie di uscita, i livelli minimi di illuminazione e la cartellonistica di emergenza.

Il complesso edilizio deve inoltre essere realizzato in modo da consentire accessibilità ai mezzi di soccorso in qualsiasi sua parte

Gli abitanti, anche inabili ed ammalati, devono potere abbandonare i locali in modo autonomo e ricevere, nel caso, agevolmente i soccorsi esterni.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- Strutture portanti
- Chiusure
- partizioni interne
- complesso edilizio
- organismo edilizio e sue pertinenze

ALLEGATI**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

L'edificio deve essere realizzato in modo tale che, se viene colpito dal fulmine, gli utenti non subiscano danni fisici e le strutture siano protette dal rischio di una facile propagazione degli incendi.

Per questo fine tutte le masse metalliche delle coperture devono essere collegate con una discesa a terra. Se la copertura o l'ossatura dell'edificio sono in c.a. o metalliche, occorre realizzare il loro collegamento a terra così come lo si effettua per un parafulmine. È vietato, per le prese di terra di un parafulmine, l'uso di prese di terra già adibite ad altra destinazione (installazioni elettriche, telefoniche, ecc.) o di tubazioni che servano al passaggio di gas o liquidi infiammabili.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

NORME PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO XIII REQUISITI TECNICI PER LE OPERE EDILIZIE: IGIENE, SALUTE, AMBIENTE, STABILITA'

- scheda XIII.1 Controllo all'emissione di sostanze nocive
- scheda XIII.2 Controllo della purezza dell'aria
- scheda XIII.3 Controllo delle temperature superficiali e dell'elettricità statica
- scheda XIII.4 Sicurezza da elementi contaminanti
- scheda XIII.5 Tenuta all'acqua, impermeabilizzazione delle murature
- scheda XIII.6 Smaltimento delle acque meteoriche
- scheda XIII.7 Sicurezza alla stabilità delle strutture

scheda XIII

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

I materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano gli spazi chiusi di fruizione dell'utenza (pareti perimetrali ed interne, solai, controsoffitti, porte, ...) e gli impianti di fornitura servizi non devono emettere gas, sostanze aeriformi, polveri e particelle dannose per gli utenti sia in condizioni normali che critiche

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- Chiusure
- partizioni interne
- impianti

ALLEGATI**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

La purezza dell'aria negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza e nei locali deve essere opportunamente controllata al fine di assicurare il benessere respiratorio ed olfattivo dell'utente. Deve inoltre essere garantita l'assenza di odori che possano causare sensazioni sgradevoli: negli spazi che comportino la produzione momentanea di odori, deve essere consentito lo smaltimento rapido.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- Chiusure
- partizioni interne
- impianti

LIVELLO DI COGENZA

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione. Nel rispetto della Legge 496/94, possono fruire di aerazione attivata:

- locali destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché pubblici servizi
- locali che richiedono particolari condizioni di aerazione
- locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente adeguata aerazione naturale
- locali destinati a servizi igienici e a spogliatoi
- locali non destinati alla permanenza di persone, i quali non possono fruire di adeguata aerazione naturale
- spazi di cottura con superficie non maggiore di 4 mq e a contatto con spazi a ventilazione naturale diretta

I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale, devono disporre di almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e dotato di parti apribili, tale da garantire il ricambio d'aria di seguito riportato. Il ricambio d'aria espresso in mc/h x mc, deve assumere i valori riportati:

spazi chiusi dell'alloggio	nel periodo invernale	circa	0,5	(1)
	nei restanti periodi	circa	2,0	(1)
spazi adibiti a cucine	durante tutto l'anno	almeno	3,0	(2)
spazi adibiti a WC, bagni	durante tutto l'anno	almeno	5,0	(2)
spazi con chiusure	nel periodo estivo	almeno	5,0	(3)
direttamente soleggiate				
spazi dove possono	durante tutto l'anno	almeno	10,0	(4)
riunirsi e permanere più				
persone, con produzione di				
fumo, odori, ecc. (soggiorno, pranzo, ecc.)				

- (1) con continuità
- (2) per brevi periodi, in concomitanza dello svolgimento delle attività e con facoltà di controllo e graduazione da parte dell'utente
- (3) con continuità, con facoltà di controllo / regolazione da parte dell'utente
- (4) per brevi periodi, in concomitanza dello svolgimento delle attività.

scheda XIII

Controllo delle temperature superficiali e dell'elettricità statica

3

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

Le temperature delle superfici interne agli ambienti devono essere contenute entro particolari valori, al fine di evitare i disagi dovuti ad irraggiamento, moti convettivi dell'aria, con riferimento al benessere e tattile.

Le superfici interne devono inoltre essere rifinite in modo tale da non arrecare fastidio all'utente attraverso scariche di elettricità statica

CAMPO DI APPLICAZIONE

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- spazi chiusi di fruizione
- partizioni interne
- chiusure

ALLEGATI

LEGISLATIVI RIFERIMENTI

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- spazi chiusi di fruizione
- partizioni interne
- chiusure

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE

Le abitazioni, gli edifici e i locali di uso pubblico in genere ed i relativi impianti devono essere protetti da elementi contaminanti .

A tal fine:

- se il terreno su cui si intende costruire è stato utilizzato come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre, esso deve essere sottoposto preventivamente a conveniente opera di risanamento
- è vietato scavare pozzi, costruire cisterne e serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza inferiore a:
 - m.20 da fognature, pozzi neri domestici, acquai, canali e fossi
 - m.50 da concimaie, stalle, cisterne per liquami per allevamenti zootecnici; da pozzi, serbatoi, ecc., di uso pubblico
- le installazioni idriche non devono comportare alcun dispositivo che permetta, in presenza di fenomeni di riciclaggio, l'inquinamento della rete di acqua potabile da parte di liquidi o materiali nocivi
- per quanto riguarda la normativa relativa all'inquinamento si rimanda alla legislazione vigente (Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni).

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

Attitudine delle pareti verticali e dei solai dei locali umidi ad impedire l'infiltrazione di acqua per fenomeni di risalita capillare o per imbibizione. Attitudine delle chiusure verticali e superiori dell'edificio di impedire l'infiltrazione di acqua battente. Deve essere inoltre garantita una adeguata impermeabilizzazione degli elementi tecnici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i casi

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:

- chiusure
- partizioni interne ed esterne
- impianti

LIVELLO DI COGENZAstrutture entroterra

Gli elementi costitutivi degli edifici non devono essere imbibiti in modo irreversibile dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti, freatiche o stagnanti.

In tutte le costruzioni si devono adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità del terreno salga dalle fondazioni alle murature ed ai pavimenti soprastanti. I dispositivi con cui viene soddisfatto questo requisito dovranno essere descritti nel progetto attraverso gli elaborati (disegni, calcoli, certificazioni e risultati di prove, ecc.) necessari a dimostrare, nelle diverse situazioni di insediamento, caratteristiche e prestazioni delle soluzioni proposte. In mancanza devono essere rispettate le seguenti norme.

a. Fondazioni: i muri di fondazione devono essere isolati dai muri sovrastanti mediante interposizione di strati di materiali impermeabili di sufficiente spessore; tali strati devono essere realizzati secondo le tecniche moderne, utilizzando stratificazioni impermeabili o lamine impermeabili continue.

b. Muri controterra: le murature esterne degli edifici che aderiscono al terreno devono essere isolate dalla umidità proveniente dal terreno stesso, o attraverso l'interposizione di strati di materiali impermeabili con drenaggio, o attraverso la costruzione di intercapedini ventilate di luce libera non inferiore in alcun punto a cm.60 e profondità superiore di almeno cm15 rispetto al pavimento dei locali attigui da proteggere, con formazione di cunetta atta ad un veloce smaltimento delle acque (quest'ultimo necessario in caso di locali di abitazione)

c. Pavimenti posati sul terreno: i locali realizzati al piano terreno e non sovrapposti a locali interrati, devono poggiare su solaio isolato dal terreno mediante intercapedine con vespaio, opportunamente aerato, di almeno cm 30 di spessore. Il pavimento di tutti i locali di abitazione al piano terreno dovrà essere sopraelevato di almeno cm.15 dal piano stradale.

d. Abitazioni contro terrapieni: le abitazioni presso rilievi o terrapieni, sostenuti da muri, devono distare di almeno m.0,80 dal punto più vicino del muro di contenimento e disporre di dispositivi per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione. Se l'edificio viene costruito contro scarpate di sbancamento o terrapieni artificiali, non sostenuti da muri, dovrà mantenersi a distanza minima dal piede non inferiore alla loro altezza, purché questa non superi m.3 e la distanza minima stessa non sia inferiore a m.0,80. Quando l'altezza supera m.3, l'edificio dovrà mantenersi a distanza media non minore di 1/2 dell'altezza, ed in ogni punto pari ad almeno m 3. Ai piedi dei terrapieni e dei muri di sostegno saranno stabiliti appositi canali per il rapido scolo delle acque.

e. Drenaggi: se il terreno destinato alla costruzione di un fabbricato è umido per l'invasione di acque superficiali o sotterranee va opportunamente drenato.

f. Protezione al piede: il perimetro dei muri esterni degli edifici deve essere sempre protetto dalle acque piovane mediante marciapiede o cunetta di scarico o con altro sistema valido per tradizione.

strutture in elevazione

Sulle superfici interne degli spazi chiusi dell'alloggio devono risultare assenti le infiltrazioni di acqua meteorica, percepibili attraverso la presenza di macchie di umidità. Le chiusure esterne verticali, orizzontali, ed inclinate dell'edificio, pertanto, particolarmente se presentano giunti od infissi, devono essere realizzate in modo da evitare la possibilità di infiltrazione e da risultare non impregnabili permanentemente dall'acqua piovana.

Il rispetto della norma, per materiali e tecnologie usate, va illustrato con calcoli, certificazioni, prove, ecc. In mancanza le chiusure esterne sono ritenute idonee se realizzate rispettando le prescrizioni seguenti:

a. Pareti verticali: di tipo poroso tradizionale eseguite secondo l'uso locale sono accettabili qualora tale uso ne abbia sufficientemente dimostrato la validità. Per pareti rivestite con intonaco, tale rivestimento va fatto con almeno due passate. Nei muri con intercapedine d'aria o interposizione di strato isolante i legamenti fra le due pareti affacciate devono essere ridotti al minimo indispensabile e non devono introdurre acqua per gravità o capillarità alla parete interna. I doppi muri in mattoni devono essere collegati con attacchi metallici muniti di gocciolatoio o gambette in mattoni. I legamenti continui tra le due parti del muro devono essere di forma tale che l'acqua venga rigettata all'esterno.

b. Coperture inclinate: devono essere munite di strati impermeabili e costruite a buona regola d'arte. Pendenze di norma non superiori a 45 gradi.

c. Coperture piane: devono avere pendenza non inferiore all'1%, devono essere convenientemente impermeabilizzate e munite di un numero di pluviali, con bocchettoni dotati di griglia per evitare l'ostruzione, sufficiente ad assicurare il pronto scarico delle acque meteoriche.

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Smaltimento delle acque meteoriche**PROPOSIZIONE ESIGENZIALE**

Le reti di scarico delle pluviali e raccolta delle acque superficiali devono essere opportunamente dimensionate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse.

In ogni edificio deve essere prevista una rete di tubazioni autonoma (canali di gronda e pluviali) per lo smaltimento delle acque meteoriche, senza recare danno o disturbo a persone e cose. Tale rete deve essere raccordata alla fognatura comunale mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione in apposito pozzetto. Qualora il raccordo non sia possibile o in mancanza di tale fognatura, è ammesso lo sbocco dei tubi in cunette o fossi di scolo sul piano di campagna purché si evitino danni alle fondazioni degli edifici. Le pluviali devono essere in lamiera, od in altro materiale idoneo; negli ultimi m.2,50 verso terra essi devono essere possibilmente incassati nel muro perimetrale, salvo che siano realizzati in ghisa o in ferro per tale altezza. Tali condotti di scarico non devono avere aperture o interruzioni nel percorso e devono essere abboccati in alto ai canali di gronda ed in basso collegati alla fognatura mediante pozzetti di raccolta e collettori (con pendenza non inferiore in alcun punto all'1%). Le giunture dei tubi devono essere a tenuta.

Per gli edifici di nuova costruzione, è d'obbligo ai fini del rilascio della concessione edilizia, la progettazione e realizzazione di adeguati impianti di drenaggio, raccolta e filtraggio delle acque meteoriche dai piani di copertura in appositi locali cisterna.

Le acque meteoriche, recuperate attraverso tali impianti, opportunamente filtrate e depurate, e distribuite per mezzo di condotte differenziate, possono essere utilizzate per fini sanitari e per l'irrigazione.

L'acqua potabile non può essere utilizzata per fini irrigui.

CAMPO DI APPLICAZIONE**ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**

- reti di scarico acque meteoriche

ALLEGATI—**RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Proposizione esigenziale

Gli edifici e i manufatti in genere devono essere progettati e realizzati in modo da garantire alla struttura, nel suo insieme e nelle varie parti che la costituiscono, la conservazione nel tempo e la capacità di resistere alle azioni cui sarà sottoposta nelle condizioni normali di esercizio. Valgono, pertanto, le norme di calcolo e verifica contenute nella legislazione vigente, relativa ai carichi nelle strutture, alle costruzioni in c.a. e a struttura metallica, alle fondazioni, ai muri di contenimento, ecc. È vietato eseguire lavori di modifica o riparazione ad edifici esistenti la cui struttura non rispetti o non venga adeguata alla normativa tecnica vigente.

Sicurezza da costruzioni che minacciano pericolo.

Per le costruzioni che minacciano rovina, dalla quale derivi pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti sono tenuti a presentare immediata denuncia al comune e agli altri eventuali enti competenti, nonché a provvedere con urgenza a realizzare opere provvisorie e di segnalazione, atte a salvaguardare l'incolumità di persone e cose.

Il Sindaco, sentiti gli Uffici competenti, ingiunge al proprietario i provvedimenti più urgenti da prendere e fissa le modalità e i tempi di esecuzione delle opere.

In caso di inadempienza da parte degli interessati, il Sindaco provvede a dare esecuzione degli interventi richiesti, con spese a carico del proprietario, a norma della legislazione vigente e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

NORME PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO XIV

BENESSERE E RISPARMIO ENERGETICO

scheda XIV.1 Controllo dell'inerzia termica, degli apporti di calore e tenuta all'aria

scheda XIV.2 Controllo delle caratteristiche igrotermiche

scheda XIV.3 Controllo delle temperature superficiali

scheda XIV.4 Controllo dell'illuminazione naturale ed oscurabilità

scheda XIV.5 Controllo della pressione e riverberazione sonora

Controllo dell'inerzia termica, degli apporti di calore e tenuta all'aria**PROPOSIZIONE ESIGENZIALE**

Negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per attività principale e nei relativi spazi di pertinenza deve essere assicurato un idoneo livello del fattore di inerzia e dei fattori di smorzamento e sfasamento dell'onda termica delle chiusure che delimitano tali spazi, onde evitare eccessivi apporti di calore, al fine di contribuire al raggiungimento di un soddisfacente benessere igrotermico estivo.

Sono da considerare tutti i fattori di orientamento in relazione alle pareti vetrate e tutte le tecniche finalizzate all'aumento del fattore di coibenza termica dei suddetti ambienti.

Deve essere garantita la tenuta all'aria di chiusure e partizioni (opache e trasparenti) che delimitino uno spazio riscaldato, tale da consentire una limitata uscita o entrata d'aria ed in funzione della differente pressione fra superficie esterna ed interna.

Il requisito si definisce come attitudine a garantire limitate infiltrazioni d'aria negli spazi riscaldati e onde permettere il controllo delle dispersioni di potenza termica per rinnovo dell'aria al fine di soddisfare le condizioni ambientali di risparmio energetico ed economia di gestione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Controllo delle caratteristiche igrotermiche**PROPOSIZIONE ESIGENZIALE**

Gli spazi chiusi sia di fruizione, anche quelli di collegamento e circolazione, devono essere tali che nella stagione fredda sia assicurata in ogni loro parte idonei livelli delle seguenti caratteristiche igrotermiche dell'aria:

- temperatura dell'aria interna
- temperatura media radiante
- temperatura operante
- velocità dell'aria
- umidità relativa

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

Le temperature delle superfici interne dell'ambiente devono essere contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria, con esigenze di benessere igrotermico e tattile.

Per tutte le superfici di fruizione con cui l'utente può entrare in contatto normalmente (pareti, pavimenti, ...) deve essere assicurata una temperatura superficiale il cui valore sia compreso tra i minimi ed i massimi stabiliti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Controllo dell'illuminazione naturale ed oscurabilità**PROPOSIZIONE ESIGENZIALE**

Il controllo dell'illuminazione naturale è l'attitudine del sistema urbano e/o edilizio a garantire un idoneo livello del fattore medio di luce diurna in tutti i vani abitativi costituenti l'alloggio tramite aperture di idonea dimensione e compatibilmente con le caratteristiche di quelle esistenti in caso di recupero. Inoltre negli spazi chiusi di fruizione dell'utenza principale e negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall'utente, al fine di:

- evitare disagi provocati da un'insufficiente attenuazione della luce entrante, nonché fastidi indotti da macchie luminose sulle pareti e sugli oggetti ed in relazione ad attività di riposo e sonno
- evitare condizioni inadatte alla conservazione di alimenti e cose
- contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere igrotermico estivo

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l'illuminazione dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti dalla loro destinazione d'uso.

L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta. Possono tuttavia fruire, nel rispetto nella Legge 496/94, di illuminazione diurna naturale indiretta o anche artificiale:

- i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione
- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi
- i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagni
- i locali non destinati alla permanenza di persone
- gli spazi di cottura nel caso questi non superino i 4 mq
- gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, al netto delle parti comprese entro i primi cm.60 di altezza dal pavimento e misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/10 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivo di schermatura e di oscuramento.

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici aventi valore storico e ambientale, qualora la tipologia non permetta di soddisfare i requisiti di illuminazione richiesta, il dirigente, sentito il parere della Commissione edilizia, può consentire deroga alla norma.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

L. 496/94

Controllo della pressione e riverberazione sonora**PROPOSIZIONE ESIGENZIALE**

Attitudine del sistema urbano e/o edilizio a contenere il disturbo causato da rumore interno o esterno. In particolare l'opera deve essere concepita e realizzata in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e coloro che sono posti in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano la loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, riposo e lavoro.

Il controllo dell'illuminazione naturale è l'attitudine del sistema urbano e/o edilizio a garantire un idoneo livello del fattore medio di luce diurna in tutti i vani abitativi costituenti l'alloggio tramite aperture di idonea dimensione e compatibilmente con le caratteristiche di quelle esistenti in caso di recupero.

Il controllo dell'illuminazione artificiale è l'attitudine del sistema urbano e/o edilizio a garantire un idoneo livello di illuminamento negli spazi di fruizione per attività principali e secondarie e per gli spazi di circolazione e collegamento, anche ai fini di raggiungere requisiti di sicurezza e di fruibilità. Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori indotti siano compatibili con la loro destinazione d'uso.

Negli spazi chiusi degli alloggi, con esclusione dei vani tecnici e di servizio, il livello sonoro indotto (proveniente dall'esterno o da impianti) deve risultare contenuto entro i seguenti valori:

- spazi per il riposo e sonno: 40 db (giorno) e 30 dB (notte)
- spazi di soggiorno e studio: 50 dB (giorno) e 40 dB (notte)
- spazi diversi dell'alloggio: 55 dB (giorno) e 45 dB (notte)

Si considera periodo notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00

Negli spazi per impianti tecnici e servizi deve essere garantito un livello sonoro contenuto entro i seguenti valori:

- impianto idraulico (locali WC e bagno): 40 dB
- impianto di riscaldamento: 40 dB
- vani ascensore: 36 dB

Le coperture degli edifici devono essere realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei locali sottostanti dalla grandine e dalla pioggia non superino, nei vari locali, i valori sopra riportati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

NORME PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO XV FRUIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DI SPAZI

scheda XV.1
scheda XV.2

Requisiti illuminotecnici: illuminazione artificiale
Fruibilità visiva di componenti qualitative dell'ambiente esterno

scheda XV

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

Il controllo dell'illuminazione artificiale è l'attitudine del sistema urbano e/o edilizio a garantire un idoneo livello di illuminamento negli spazi di fruizione per attività principali e secondarie e per gli spazi di circolazione e collegamento, anche ai fini di raggiungere requisiti di sicurezza e di fruibilità. Inoltre deve essere assicurato un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste, con il solo ausilio dell'illuminazione artificiale.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

Attitudine del sistema urbano e/o edilizio ad essere disposto ed organizzato in modo tale da consentire la fruizione, sia dagli spazi aperti che da quelli chiusi, delle componenti l'ambiente esterno di maggiore qualità (verde, mare, panorami in genere) con un criterio di massimo beneficio possibile per tutti gli alloggi o per una parte almeno di ciascuno di questi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti

ELEMENTI TECNICI O SPAZIALI:**ALLEGATI****RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

QUALITÀ DEL PROGETTO E QUALITÀ URBANA

TITOLO XVI

scheda XVI.1
scheda XVI.2
scheda XVI.3
scheda XVI.4
scheda XVI.5
scheda XVI.6
scheda XVI.7

NORME FINALIZZATE A TEMATICHE ECOLOGICHE

Criteri generali
isolamento, captazione solare, soleggiamento
Impianti a risparmio energetico
Recupero delle acque piovane
Raccolta dei rifiuti
Impianti
Materiali

TITOLO XVII

scheda XVII.1
scheda XVII.2

DISCIPLINA FINALIZZATA

ALLA TUTELA DELLA QUALITÀ URBANA

Codice di autoregolamentazione
Codice concordato di raccomandazioni per la qualità energetico -
ambientale di edifici e spazi aperti

REQUISITI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO XVI NORME FINALIZZATE A TEMATICHE ECOLOGICHE

scheda XVI.1	Criteri generali
scheda XVI.2	isolamento, captazione solare, soleggiamento
scheda XVI.3	Impianti a risparmio energetico
scheda XVI.4	Recupero delle acque piovane
scheda XVI.5	Raccolta dei rifiuti
scheda XVI.6	Impianti
scheda XVI.7	Materiali

Al fine di ridurre i consumi energetici ed i livelli di inquinamento dell'aria e delle acque, le presenti norme favoriscono l'utilizzo di materiali non inquinanti e non dannosi e contribuiscono alla tutela delle caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale. Sono regolate le seguenti questioni:

- volumetrie, impianti e risparmio energetico
- soleggiamento
- recupero delle acque piovane
- raccolta rifiuti
- limitazione dell'inquinamento acustico
- aree a verde
- materiali

ALLEGATI

-

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Isolamento e captazione solare

Le questioni relative ad isolamenti e captazione sono così regolate:

- Isolamento termico di strutture verticali:

In caso di denuncia di inizio di attività o altro documento autorizzatorio per l'esecuzione di opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo è consentita l'esecuzione di opere per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli edifici in adeguamento alle caratteristiche tecniche fissate dalla Legge 10/90 e successive specificazioni.

In caso di richiesta di concessione edilizia o altro documento autorizzatorio per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia, sostituzione e nuova edificazione è obbligatoria l'esecuzione di opere per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli edifici in adeguamento alle caratteristiche tecniche fissate dalla LN 10/90 e successive specificazioni.

Gli aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento termico, fino a cm.10 per gli edifici esistenti, e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale, fissato in cm.30, per le nuove costruzioni, non entra nel calcolo dei volumi purché realizzato mediante camera d'aria e materiali in regola con quanto prescritto dal presente Regolamento edilizio

- Isolamento termico di strutture orizzontali:

In caso di richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e sostituzione o di nuova edificazione è consentita la realizzazione o la trasformazione dei solai piani di copertura, ai fini del miglioramento dell'isolamento e dell'inerzia termica degli edifici, in coperture protette da ghiaia sciolta o da prato / giardino ovvero la realizzazione di camere d'aria, nel rispetto delle quote di imposta e/o estradosso, fissate per ciascuna classe di intervento; gli incrementi di spessore dei solai di copertura dovuti ad opere di drenaggio, impermeabilizzazione, manto terroso o alla presenza di camere d'aria, eccedenti quello convenzionale fissato in cm.30, non entrano nel calcolo dei volumi.

- Elementi di captazione solare passiva:

Negli interventi di ristrutturazione edilizia e sostituzione o di nuova edificazione è ammesso l'inserimento di verande e/o serre disposte su fronti orientati da S/SE a S/SO; esse non entrano nel calcolo dei volumi.

Negli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo è vietata la realizzazione di serre e/o verande ed è obbligatoria la loro rimozione qualora esse non formino riferimento essenziale e consolidato della stratificazione storica dell'edificio. In deroga a ciò l'opportunità di inserimento di serre e/o verande, solo sui fronti da S/SE a S/SO verrà valutata all'atto della concessione. La Commissione edilizia valuterà il corretto inserimento di tali elementi di captazione solare nei prospetti e la loro rispondenza alle caratteristiche formali / dimensionali / materiche dell'area in cui insistono.

Soleggiamento

Negli interventi di sostituzione e di nuova costruzione la scelta della posizione, dimensione e numero delle aperture tenderà a massimizzare l'apporto di energia solare, purché ne risulti un sistema congruente rispetto alla logica distributiva delle aperture nei fronti del contesto. Analogamente in caso in cui non sussistono obblighi di mantenimento delle condizioni di bordo delle strutture murarie perimetrali.

Impianti a risparmio energetico

Al fine di favorire l'adozione di accorgimenti tecnici relativi al risparmio energetico migliorando l'isolamento delle costruzioni, la presente normativa fissa norme urbanistiche riferite ai mq. netti di calpestio nel loro rapporto con l'area del suolo a disposizione. Spessori dei muri e dei solai, altezze dei locali, spazi serra / veranda, non sono limitati e non incidono sulla possibilità edificatoria dei suoli.

Nelle opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia è consentita la realizzazione o trasformazione degli impianti esistenti in impianti ad alto rendimento energetico, come definiti dalla LN 308/82. In caso di concessione edilizia per l'esecuzione di interventi di Sostituzione o nuova costruzione è richiesto l'uso di impianti ad alto rendimento energetico.

ALLEGATI

-

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Recupero delle acque piovane

Per gli interventi di sostituzione e nuova costruzione è d'obbligo, ai fini del rilascio della concessione edilizia, la progettazione e realizzazione di adeguati impianti di drenaggio, raccolta e filtraggio delle acque meteoriche dai piani di copertura in appositi locali cisterna.

Per gli interventi sull'edificato esistente è ammessa la localizzazione dietro concessione edilizia, di impianti di raccolta e stivaggio delle acque meteoriche. Le acque meteoriche, recuperate attraverso sistemi di drenaggio, filtrate e depurate e distribuite per mezzo di condotte differenziate, possono essere utilizzate per fini sanitari e per l'irrigazione.

L'acqua potabile non può essere utilizzata per fini irrigativi.

ALLEGATI

-

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Raccolta rifiuti

Per gli interventi di sostituzione e di nuova costruzione è obbligatorio l'inserimento di locali interrati o situati a piano terra, finalizzati alla raccolta e stivaggio dei rifiuti differenziati destinati al riciclaggio e/o alla eliminazione. Tali ambienti di servizio all'interno dell'edificio saranno destinati alla raccolta di carta, vetro, plastica, medicinali scaduti, pile e alluminio.

E' fatto divieto di scarica di rifiuti solidi, liquidi e fognari nei fiumi e corsi d'acqua e nelle incisioni esistenti sul territorio comunale le aree del parco urbano. In tutte le aree ad uso agricolo si fa assoluto divieto di utilizzo di concimi e fertilizzanti chimici dannosi per la salute pubblica e che possano apportare danni alle falde acquifere eventualmente presenti, in attuazione del D.L. 132/92

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L. 132/92

Impianti di illuminazione, idrici, di riscaldamento

Illuminazione e rete elettrica:

- sistemi a luce naturale diretta o indiretta (risparmio energetico / benessere psicofisico)
- illuminazione artificiale preferibilmente ad incandescenza tradizionale o per mezzo di lampade che riducano l'inquinamento elettromagnetico prodotto da trasformatori e variatori di intensità (presenti in lampade alogene, fluorescenti, a diodi)
- cavi schermati per linee di tensione particolarmente utilizzate

Impianti idrici:

- condutture differenziate a seconda delle diverse qualità delle acque (potabili, grigie, nere, per irrigazione, piovane). Le condutture andrebbero realizzate in acciaio inox, ma dato l'elevato costo di giunzione e le difficoltà di esecuzione, possono essere realizzate in ferro zincato od in rame. Sono da eliminare tubazioni in plastica, che possono rilasciare particelle di materia all'acqua e provocare campi elettrostatici.

In caso di esecuzione di opere regolate dagli interventi di conservazione e nuova costruzione è d'obbligo:

- la realizzazione o la trasformazione degli impianti di riscaldamento esistenti in impianti ad alto rendimento energetico come definiti dalla legge 308/82
- l'esecuzione di opere per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli edifici (di vecchia e nuova costruzione) in adeguamento alle caratteristiche e tecniche fissate dalla legge 10/90 e successive specificazioni.

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L. 308/82

Materiali

E' prescritto l'uso di materiali che non provochino danni all'ambiente, persone o cose.

Negli spazi esterni si rimanda ad altra norma e le norme tecniche di attuazione del P.R.G. di specie per quanto riguarda le percentuali di superficie permeabile ammesse nelle zone territoriali omogenee. Per le zone esterne pavimentate, non i ghiaia, si raccomanda l'uso di pavimentazioni traspiranti o drenanti

I materiali da costruzione dovranno essere:

- privi di sostanze tossiche ed inquinanti e non emettere vapori, gas, polveri e particelle nocive in fase di produzione, uso e dismissione
- radioattivamente sicuri
- idonei dal punto di vista elettromagnetico, in quanto non permettono la conduzione e l'accumulo di elettricità statica, né emettono campi elettrici nocivi di alcun tipo
- resistenti a batteri, virus, muffe ed altri microrganismi nocivi
- disporre nel loro complesso di buone proprietà di assorbimento dei suoni

In tal senso sono vietati:

- amianto e prodotti che lo contengono (D.P.R. 24.05.1988 n.215)
- policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché impianti, apparecchi e fluidi che li contengono (D.P.R. 24.05.1988 n.216)
- materiali realizzati da clorofluorocarburi (CFC), contenuti in alcuni materiali isolanti come poliuretano e polistirene
- materiali che emettono formaldeide (HCHO), sostanza cancerogena emessa da schiume isolanti a base di urea-formaldeide, alcune colle, fibroresine, tessuti e carte per arredo, prodotti per le piante
- preservanti per il legno contenenti fenoli, altamente tossici

Nella costruzione o ristrutturazione di edifici di proprietà o di interesse pubblico, è fatto obbligo di utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili ed a basso costo energetico, ogni qualvolta risulti possibile e conveniente sotto il profilo economico e prestazionale.

A titolo indicativo si esplicitano alcune raccomandazioni specifiche:

murature ed intonaci:

Alcuni materiali di origine vulcanica spesso emettono radon, altamente radioattivo. Per il tufo o nell'uso di "pozzolana" come inerte si consiglia il controllo della radioattività

Pavimentazioni:

Per garantire la traspirazione dei solai, sono da preferirsi parquet di legno incollato con colle biologiche a base di sostanze naturali atossiche; linoleum naturale; cotto

tinteggiature:

Adozione preferenziale di pitture atossiche:

- pittura a dispersione alla resina vegetale
- pittura a dispersione di bianco antico priva di biossido di titanio
- calce idrata sciolta in acqua
- colori naturali e minerali

Protezione parti in legno (post - consolidamento):

- impregnanti vegetali a base di resine ed oli
- lacche di resina naturale (gommalacca)

- cera solida (api e carnauba) e liquida (api)

Protezione del ferro:

Antiruggine naturale a base di olio di lino e con lacca colorata alla resina naturale

Isolanti termoacustici:

Sughero (granulare, lastre autoincollate); lana di cocco; lana di legno; feltro di lana (acustico); cartoni bitumati; conglomerati di sughero e leganti naturali. Sconsigliati, in quanto tossici, lana di vetro o roccia, espansi (polistirolo-poliestere), schiume (poliuretano, urea)

Illuminazione e rete elettrica:

- sistemi a luce naturale diretta o indiretta (risparmio energetico/benessere psicofisico)
- illuminazione artificiale preferibilmente ad incandescenza tradizionale o lampade che riducano l'inquinamento elettromagnetico prodotto da trasformatori e variatori di intensità (presenti in lampade alogene, fluorescenti, dicroiche)
- cavi schermati per linee di tensione particolarmente utilizzate

Impianti idrici:

- condutture differenziate a seconda delle diverse qualità delle acque (potabili, grigie, nere, per irrigazione, piovane). Le condutture andrebbero realizzate in acciaio inox, ma dato l'elevato costo di giunzione e le difficoltà di esecuzione, possono essere realizzate in ferro zincato od in rame. Sono da eliminare tubazioni in plastica, che possono rilasciare particelle di materia all'acqua e provocare campi elettrostatici.

ALLEGATI

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.P.R. 215/ 88, D.P.R. 216/ 88

REQUISITI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE

TITOLO XVII DISCIPLINA FINALIZZATA ALLA TUTELA DELLA QUALITA' URBANA

scheda XVII.1 Codice di autoregolamentazione

scheda XVII.2 Codice concordato di raccomandazioni per la qualità energetico -
ambientale di edifici e spazi aperti

scheda XVII

L'Amministrazione comunale attua gli interventi di sua competenza nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione proposto nel febbraio 1998 dall'Istituto Nazionale di Architettura in attuazione del progetto di Direttiva Europea per l'Architettura e l'Ambiente di Vita approvato dall'Observatoire international de l'Architecture - novembre '97. Si riportano qui di seguito gli articoli di detto Codice:

A INTERESSE PUBBLICO DELL'ARCHITETTURA

1. L'architettura è una espressione particolare della cultura che coinvolge contemporaneamente aspetti estetici, storici, sociali, economici e produttivi. La qualità della concezione architettonica, l'inserimento nel paesaggio dei nuovi interventi, il rispetto e la valorizzazione del paesaggio naturale e delle qualità urbane, l'utilizzazione totale del patrimonio esistente, la rigenerazione della città rispondono ad un interesse pubblico e rappresentano un diritto di tutti i cittadini. I pubblici poteri sono responsabili del rispetto dell'interesse pubblico dell'architettura.

2. Conseguentemente sono assunti i seguenti principi

- l'architettura è una prestazione intellettuale (e non un servizio)
- il progetto deve fornire la migliore soluzione alle esigenze committente ed alle intenzioni riportate nel suo programma
- interventi di qualità si ottengono anche favorendo la trasparenza nella selezione degli architetti o l'assegnazione dei progetti come esito di un concorso che esprima un elevato livello di esigenze
- deve essere garantita la consultazione del committente reale, cioè dell'utente dell'edificio
- le Amministrazioni pubbliche debbono favorire l'innovazione, il miglioramento della qualità architettonica e la qualificazione professionale organizzando concorsi di progettazione e rendendone pubblici i risultati
- i soggetti privati che ricercano la qualità architettonica attraverso concorsi possono beneficiare di agevolazioni finanziarie o fiscali
- per poter essere alla base del progetto, le richieste del committente all'architetto devono essere esplicite, chiare ed esaustive, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti funzionali ed economici
- il progetto ha carattere unitario e deve essere sviluppato in tutte le fasi, secondo un processo continuo, dallo stesso professionista o con la sua approvazione; è di pubblico interesse che venga garantita una realizzazione conforme al progetto.
- va incoraggiato lo sviluppo sostenibile della città e dell'insieme degli spazi destinati alla vita dei cittadini
- va promossa la creazione di luoghi di incontro e dibattito fra i cittadini, gli esperti e le amministrazioni sulle questioni della trasformazione della città e dell'insieme degli spazi destinati alla vita dei cittadini

B IL RUOLO DEL COMMITTENTE

3. Si intende per "committente" qualsiasi persona fisica o giuridica che affida un mandato ad un architetto (nel senso espresso al punto 7.)

4. Chiunque desideri intraprendere lavori di costruzione di un edificio o di trasformazione del territorio che necessitino di un progetto deve far ricorso ad un architetto (nel senso espresso al punto 7.), con o senza il contributo di specialisti di altre discipline.

5. I rischi economici attribuibili all'architetto non possono oltrepassare i rischi derivanti direttamente dall'incarico che gli è stato affidato. Il Committente è obbligato a disporre di un contratto di assicurazione per ogni operazione intrapresa.

6. Le Amministrazioni non possono affidare simultaneamente o successivamente lo stesso progetto ad architetti diversi senza un motivo valido. Eventuali progetti di modifica o di ampliamento dell'opera, successivi alla sua costruzione, devono essere proposti con priorità all'autore del progetto iniziale

C IL RUOLO DELL' ARCHITETTO

7. Si intende per "architetto" la persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare la professione del fare architettura. L'opera di architettura è un'opera intellettuale, un prodotto dell'intelligenza a carattere creativo. L'Architetto (come prima definito) firma il progetto e ne è responsabile; la sua prestazione deve essere assicurata in rapporto a possibili danni al cliente. Ogni progetto deve essere firmato da tutti i professionisti che hanno contribuito alla sua elaborazione e che ne sono responsabili.

8. Al fine di promuovere e proteggere la qualità della propria prestazione e del prodotto, l'architetto ha diritto ad una remunerazione equa, in considerazione del fatto che si tratta di una prestazione intellettuale (e non di un servizio). L'ammontare degli onorari deve tener conto del costo dell'assicurazione obbligatoria. Le clausole dei contratti che prevedono che il pagamento degli onorari sia condizionato da decisioni o avvenimenti indipendenti dai poteri o dalla volontà del cliente e del professionista non sono valide. I termini di tempo accordati all'architetto per le diverse fasi di studio del progetto debbono essere ragionevoli (complessivamente, nell'ordine della metà del tempo di esecuzione) e proporzionati alla complessità dell'opera. Le eventuali modifiche del programma durante il corso degli studi di progetto comportano una modificazione del contratto e degli onorari complementari

9. L'architetto può essere incaricato dell'onere di certificare la regolarità del proprio progetto o di alcune parti di esso quando l'organo di controllo abbia definito il quadro regolamentare di riferimento.

D L'INCARICO DI PROGETTAZIONE

10. Per l'attribuzione degli incarichi pubblici va favorita la procedura del concorso. I concorsi sono aperti di diritto a tutti gli architetti indipendentemente dal loro fatturato. I concorsi basati anche parzialmente sul ribasso degli onorari o dei rimborsi professionali sono vietati, così come i concorsi basati, anche parzialmente, sulla riduzione dei tempi di consegna del progetto.

11. Le modalità di organizzazione dei concorsi sono fondate sui seguenti principi:

- menzione di tutte le disposizioni organizzative nel bando di concorso (rimborso spese ai partecipanti, modi di formazione delle commissioni, criteri di valutazione e composizione della giuria)
- trasparenza delle modalità di selezione dei partecipanti e di scelta del vincitore
- giustificazione delle scelte a mezzo di resoconti dettagliati che prendano in considerazione tutti i progetti
- mostra pubblica dei progetti

In caso di abbandono di un'operazione dopo un concorso, i partecipanti e il vincitore devono essere opportunamente indennizzati. Deve esistere una procedura di appello per i partecipanti al concorso o per i cittadini interessati. L'organizzazione di un concorso può essere affidata ad esperti o ad organismi culturali.

E IL PROGRAMMA E IL PROGETTO

12. L'attività di progetto mira a definire i caratteri dell'intervento al fine di garantire la migliore esecuzione della volontà del committente secondo l'interpretazione dell'architetto. Il Committente, con l'apporto di esperti di differenti discipline elabora un documento scritto che definisce gli obiettivi dell'intervento e i bisogni che questo deve soddisfare insieme ai vincoli ed alle esigenze di qualità sociale, urbanistica, architettonica, funzionale, tecnica ed economica, d'inserimento nel paesaggio e di protezione dell'ambiente, relative alla realizzazione ed all'uso dell'opera

13. Gli organi consiliari incaricati di esaminare il progetto devono esprimersi sulle qualità strutturali, funzionali e figurative dell'opera e sulla sua relazione con l'ambiente che la circonda; ciò sulla base di un esame da parte delle commissioni tecniche che verificano la corrispondenza del progetto ai regolamenti. A tal fine i progetti debbono essere accompagnati da raffigurazioni prospettiche, fotomontaggi o altro che indichino chiaramente l'inserimento nel contesto e il loro rapporto con gli elementi circostanti a differenti scale di lettura. I risultati di tale procedimento debbono essere facilmente accessibili al pubblico.

Codice concordato di raccomandazioni per la qualità energetico-ambientale di edifici e spazi aperti

scheda XVII

2

Si allega copia del predetto Codice ENEA / IN7Arch, Ministero dell'Ambiente,
Ministero dei LL.PP., Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato – Avvocatura
Generale dello Stato – novembre 1998